

Il decreto legge. Per il momento manca chiarezza sulle caratteristiche dei beni sottoposti alla nuova tassazione

Successioni a perimetro incerto

Le somme di denaro potrebbero non essere interessate dalla riforma

Angelo Busani

L'attesa per la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto legge, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, non riguarda solamente la data della sua entrata in vigore: dal momento dell'approdo in «Gazzetta» scatteranno infatti le nuove imposte dovute per le donazioni e i trasferimenti per le successioni a causa di

LA BASE IMPONIBILE

Per gli immobili valgono le rendite aggiornate con i moltiplicatori
Per le azioni riferimento ai listini di Borsa

morte. In questione, però, c'è anche l'esatto tenore delle nuove disposizioni.

Attualmente, è infatti solo disponibile una bozza non definitiva del decreto legge. La tecnica della materia è però tale da rendere necessarie la lettura e l'analisi del testo finale.

Uno dei problemi principali riguarda il novero dei beni interessati dalla nuova tassazione delle successioni e delle donazioni. Infatti, nella nuo-

va disciplina, quando si parla di tassazione delle donazioni, oltre che agli immobili, il decreto legge fa riferimento ad «aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante» (nuovo comma 2-bis dell'articolo 13 legge 383/2001). Non solo.

Quando parla di tassazione dei trasferimenti per successione, il decreto legge, dopo aver fatto riferimento agli immobili e introducendo la nuova lettera i-bis nell'articolo 43, comma 1, del Dpr 131/86, usa un linguaggio sibillino.

Infatti, in prima battuta, il decreto legge dispone che «per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»; un'espressione dalla quale si potrebbe desumere che, come in passato, la tassazione riguarda qualsiasi attività venga trasferita dal defunto agli eredi.

Subito dopo, però, la nuova legge sembra limitare il discorso solo ad «aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali». Eppure nel Capo II sono considerati i crediti (per esempio, quelli verso la banca per il saldo attivo del conto corrente), il denaro e i beni mobili

in genere (come il mobilio e i gioielli).

Insomma, sembrerebbe che: ■ questi beni (crediti, denaro e mobili in genere) non scontino imposta;

■ quanto al denaro, esso sarebbe tassato solo se donato, ma non se ereditato;

■ quanto ai crediti, la nuova disciplina non comporterebbe più, come in passato, il loro congelamento in attesa della dimostrazione al debitore (in particolare alla banca) del pagamento del carico fiscale dovuto dagli eredi. Ancora, non scatterebbe più la presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denaro e mobili per un ammontare pari al 10% del valore globale netto imponibile.

Che la nuova tassazione delle successioni non concerna più l'intero patrimonio del defunto, ma solo la trasmissione di determinati beni lo confermerebbe anche la previsione che dal valore delle attività trasferite non devono più essere scomputate le passività del defunto; la nuova disciplina si esprime infatti nel senso che «nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non

afferiscono alle aziende». Così, a parte il caso della trasmissione di un complesso aziendale (che, per sua natura, è un insieme di rapporti attivi e passivi, che non può non essere tassato che per quella parte del valore dell'attivo che eccede il valore delle passività dell'imprenditore), non sarà più possibile, per esempio, defalcare dal valore dell'immobile oggetto di successione il debito derivante dal mutuo ipotecario contratto dal defunto per acquistarlo.

Quanto alla base imponibile alla quale applicare le nuove aliquote d'imposta, la nuova legge dispone che:

■ per gli immobili valgono le rendite catastali aggiornate con i moltiplicatori (fatta eccezione per le aree edificabili e per i fabbricati privi di rendita catastale);

■ per le azioni e i titoli quotati, si fa riferimento ai listini di borsa;

■ per le partecipazioni non quotate, ci si basa sul valore del patrimonio netto, non considerando l'avviamento;

■ per le aziende gestite in forma individuale, ci si riferisce al netto patrimoniale senza tassare anche l'avviamento.

Donazioni di prima casa con un limite al forfait

Un punto di svolta rispetto alla tassazione precedente è quello rappresentato dal trasferimento per donazione e successione delle abitazioni.

Nella disciplina precedente accadeva che:

1) sia in successione che nella donazione erano dovute le imposte ipotecaria e catastale nella complessiva misura del 3 per cento oppure, se si trattava di "prima casa", due imposte fisse di euro 168 ciascuna;

2) se poi si trattava di donazione tra soggetti diversi dai coniugi, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, si applicava la "normale" imposta di registro (del 3 o del 7 per cento, a seconda che il donatario avesse o meno i requisiti "prima casa") su un valore pari a quello del bene donato, una volta sottratta, per ciascun beneficiario della donazione stessa, la franchigia di euro 180.759,91.

Ora invece la situazione cambia radicalmente. Concentrandosi solo sulle imposte ipotecaria e catastale va notato che:

a) nella donazione, la titolarità dei requisiti "prima casa" è rilevante solo per il coniuge e per i parenti in linea retta (tutti gli altri soggetti pagano in ogni caso la nuova complessiva aliquota del 4 per cento); ebbene, avere i requisiti "prima casa" consente il pagamento dell'imposta fissa di euro 168, se il valore imponibile non oltrepassa la soglia dei 180mila euro; per la parte eccedente si sconta invece il 4 per cento;

b) nella successione, la titolarità dei requisiti "prima casa" in capo agli eredi non è più rilevante per l'abbattimento del carico fiscale; diventa invece rilevante il concetto di "abitazione principale del defunto" perché, se tale casa è oggetto di successione, l'erede o il legatario che siano anche coniuge o parenti in linea retta del defunto scontano solo l'imposta fissa se il valore della casa non supera i 250mila euro mentre sono tassati con la complessiva aliquota del 4 per cento per il valore che eccede detta soglia.

A. Bu.

Il negozio costa 10mila euro in più

Trasferimento per successione da marito a moglie di un negozio del valore di 200.000 euro e di azioni per 300.000 euro (val. in euro)

Nuova tassazione	
Imposta di registro sul negozio	0
Imposta di registro sulle azioni	8.000 (4% di 300.000-100.000)
Imposta ipotecaria sul negozio	6.000 (3% di 200.000)
Imposta catastale sul negozio	2.000 (1% di 200.000)
Totale imposta dovuta	16.000
Vecchia tassazione	
Imposta di registro e di successione	0
Imposta ipotecaria	4.000 (2% di 200.000)
Imposta catastale	2.000 (1% di 200.000)
Totale imposta dovuta	6.000

La prima casa diventa più cara

Trasferimento per donazione da zio a nipote di una abitazione "prima casa" del valore di 250.000 euro (valori in euro)

Nuova tassazione	
Imposta di registro	5.000 (2% di 250.000)
Imposta ipotecaria	7.500 (3% di 250.000)
Imposta catastale	2.500 (1% di 250.000)
Totale imposta dovuta	15.000
Vecchia tassazione	
Imposta di registro	0
Imposta ipotecaria	168
Imposta catastale	168
Totale imposta dovuta	=336 euro

Agricoltura. Decisive le dichiarazioni all'Agea

L'Agenzia per le erogazioni motore del Catasto «verde»

Gian Paolo Tosoni

Il fisco chiede aiuto all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per aggiornare le risultanze catastali. Infatti, l'articolo 4 del decreto legge di accompagnamento alla Legge finanziaria 2007 sostituisce l'obbligo della denuncia delle variazioni culturali (per esempio, da frutteto a seminativo irriguo), regolato dall'articolo 30 del Tuir, con le dichiarazioni relative all'impiego delle particelle catastali rese all'Agea per ottenere i contributi agricoli, previsti dai Regolamenti Ce n. 1782/2003 e n. 796/2004. Le variazioni culturali restano obbligatorie per i soggetti che non presentano le domande di contributo Pac.

L'Agea rilascia la ricevuta con la proposta di rendita di reddito dominicale e agrario, che va calcolata dall'ente in base al decreto ministeriale 7 febbraio 1984. Se il titolare dei redditi è persona diversa dal soggetto che ha presentato la domanda di aiuto (per esempio il proprietario di terreni affittati), l'Agea deve notificare le nuove rendite a quest'ultimo.

Il decreto legge dispone che le nuove rendite hanno effetto fiscale dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione; in sostanza, le colture dichiarate nella domanda di contributi Pac presentata entro il 15 maggio scorso, se difformi da quelle risultanti in catasto, fanno scattare le nuove rendite da utilizzare nella dichiarazione dei redditi.

La norma ha effetto dal 1° gennaio 2006 e prevede una sanatoria per i soggetti che entro il 31 gennaio non hanno presentato denuncia di variazione delle colture: a loro non si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro.

Il decreto legge affida all'Agea anche il monitoraggio dei fabbricati rurali. In particolare, l'Agenzia deve individuare le costruzioni rurali che hanno perso i requisiti previsti dalla legge (articolo 9 del decreto legge 557/93) e accertare se i fabbricati sono dichiarati in catasto. L'Agea deve comunicare al proprietario del fabbricato rurale gli elementi constatati per consentirgli di presentare la richiesta di accatastamento secondo le modalità previ-

ste dal decreto ministeriale 701 del 19 aprile 1994. Le rendite catastali relative alle costruzioni che hanno perso i requisiti della ruralità decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui il fabbricato aveva perso i requisiti o, in assenza, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di accatastamento da parte dell'Agea.

LE CONSEGUENZE

La nuova disposizione produce effetti dal 1° gennaio 2006. Una sanatoria per i soggetti che non sono in regola

Viene infine precisata la definizione di «fabbricato rurale», fissata dalla lettera a) dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 557/93. La disposizione prevede ora che il fabbricato deve essere posseduto dai diversi soggetti, «sempre che tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese».

Lavoro. Un cambio di rotta rispetto al passato

Niente sanzioni per il datore che si adegua all'interpello

Luigi Caiazza

Nuovi effetti per gli interpelli in risposta ai quesiti presentati alla direzione generale dell'Ispezione del ministero del Lavoro e più componenti per le commissioni di coordinamento dell'attività ispettiva. L'articolo 21 del decreto legge approvato il 29 settembre dal Consiglio dei ministri modifica il decreto legislativo 124/04.

Gli interpelli

L'articolo 21 del decreto legge modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 124/04: i quesiti in materia di competenza del ministero del Lavoro non dovranno essere trasmessi più tramite le direzioni provinciali del Lavoro o le sedi degli istituti assicurativi e previdenziali, ma indirizzati, per via telematica, direttamente alla direzione generale per l'Ispezione del lavoro. I soggetti abilitati a formulare il quesito non saranno più le realtà locali o territoriali. Le richieste potranno partire dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli en-

ti territoriali e degli enti pubblici nazionali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative e dai consigli nazionali degli ordini professionali. Una scelta finalizzata a contenere la massa dei quesiti, sempre in aumento; gli organismi nazionali sono chiamati a un primo intervento di selezione e filtro. L'obiettivo è far sì che l'interpello abbia rilevanza generale e non sia limitato a questioni locali o settoriali, alle quali potranno provvedere gli organismi nazionali delle categorie interessate. La selezione, fino a oggi, avrebbe dovuto essere effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro, chiamate a istruire il quesito e a una prima valutazione, anche sui contenuti.

All'articolo 9 del decreto 124/04 si aggiunge il comma 2. Questo, come già previsto dal decreto 74/00 in materia fiscale, stabilisce che, se il datore di lavoro si adegua alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti, è esclusa l'applicazione

delle sanzioni penali, amministrative e civili.

Le commissioni

La commissione centrale non opererà più «quando si renda necessario coordinare l'attività ispettiva», ma «quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza» di tutti gli organismi impegnati nelle azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Ai lavori della commissione sono chiamati a partecipare, oltre ai soggetti individuati dal decreto 124/04, anche il comandante generale dell'arma dei Carabinieri e il comandante dei Carabinieri in servizio presso il ministero del Lavoro. Non solo. Alle sedute della commissione, quando deve trattare di questioni di carattere generale relative alla problematica del lavoro illegale (come l'occupazione e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari), «può essere invitato anche il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza».

Vieni a vedere l'ENERGIA dove NASCE ogni giorno.

GIORNATA NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA

illumina

Il 7 e l'8 ottobre, visita la centrale elettrica a te più vicina e scopri come l'energia prende vita. Una straordinaria occasione per conoscerla meglio e imparare a prendersene cura. WWW.ASSOELETRICA.IT

ASSOELETRICA